

Convenzione tra i Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera da una parte e Silea Spa dall'altra, per la gestione del servizio di teleriscaldamento a mezzo della società partecipata Silea Spa.

L'anno xxxxxxxx, il giorno xxxxx del mese di xxxxxxxxxx

tra

- il Comune di Lecco (codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx, il xxxxxxxxxxx, in forza della delibera n. xxxx del xxxxxxxxxxx

- il Comune di Malgrate (codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx, il xxxxxxx in forza della delibera n. xxx del xxxxxxxx

- il Comune di Valmadrera (codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx), qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxx, il xxxxxxxxxxx, in forza della delibera n. xxx del xxxxxxxx

e

- la società Silea Spa (codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx), qui rappresentata dal Presidente _____, nato a xxxxxxxxxxx, il xxxxxxxxxxx, in forza della delibera n. xxxx del xxxxxxxxxxx

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali del partenariato pubblico privato per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una centrale e di una rete di teleriscaldamento nei Comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.

La Convenzione è altresì stipulata ai fini dello svolgimento coordinato ed associato della gestione dei rapporti connessi all'attuazione del contratto di servizio.

Quanto contenuto nell'atto di indirizzo dell'11.05.2017 dell'Assemblea di coordinamento è vincolante al fine della validità della presente convenzione.

Articolo 2 (Compiti di Silea Spa)

I Comuni convenzionati delegano a Silea Spa, che accetta, l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione appaltante.

La Stazione appaltante assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda procedura di finanza di progetto secondo l'indirizzo approvato dall'assemblea dei soci del 20.07.2017, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo concessionario. Silea conferisce incarico, ad un soggetto con competenze tecniche adeguate, di considerare, nell'elaborazione degli elementi di valutazione dell'offerta, con relativi pesi ponderali, i seguenti obiettivi:

1. fattibilità tecnica, sostenibilità economica e tempistica della riconversione dei sistemi di alimentazioni della rete, ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili, da attivarsi progressivamente entro la scadenza dell'attuale A.I.A. ed in grado di coprire entro tale data integralmente il fabbisogno energetico della rete, escludendo in qualsiasi modo l'alimentazione a fonti fossili;

2. minore impatto ambientale – che il concorrente deve dimostrare nello studio di fattibilità - delle soluzioni tecnologiche proposte per l'alimentazione della rete;
3. possibilità di alimentare la rete da parte di privati cittadini, imprese ed enti pubblici.

Qualora il concorrente non dimostri la sostenibilità tecnica ad alimentare la rete di teleriscaldamento con fonti non fossili ed a minore impatto ambientale per il territorio, la sua offerta sarà esclusa dalla gara. Silea Spa cura anche ogni rapporto con il concessionario, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, e la funzione di vigilanza e controllo sulla realizzazione delle opere e sulla gestione del servizio.

Articolo 3 (Compiti dei comuni)

Per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, i Comuni di Lecco, Valmadrera e Malgrate, in qualità di proprietari delle aree interessate dalla rete di distribuzione, consentono a Silea e per suo tramite al gestore del servizio di provvedere alla posa di tubazioni idrauliche nel sottosuolo pubblico comunale. Il necessario titolo autorizzativo sarà rilasciato dai competenti uffici comunali, previa presentazione del progetto esecutivo approvato da Silea Spa.

Articolo 4 (Rapporti finanziari)

La presente Convenzione non comporta alcun onere di spesa per i Comuni.
La remunerazione del concessionario deriverà esclusivamente dallo sfruttamento diretto della centrale e dalla vendita dell'energia termica attraverso la rete di teleriscaldamento realizzata dal concessionario stesso.
La centrale e la rete di teleriscaldamento saranno trasferite in proprietà dei Comuni interessati alle opere al termine della concessione, senza diritto del concessionario ad alcun corrispettivo.
Con successivo atto verrà definito l'ammontare del contributo annuo che verrà riservato ai Comuni interessati dall'utilizzo del sottosuolo pubblico.

Articolo 5 (Durata)

La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto di servizio che verrà sottoscritto tra Silea ed il concessionario.
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione potranno essere apportate con deliberazione consiliare di tutte le parti.
Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, previa adozione di specifica deliberazione consiliare da comunicare alle altre parti, mediante posta elettronica certificata e gli effetti decorreranno non prima di novanta giorni dalla ricezione del predetto atto di recesso.
I Comuni e Silea Spa possono stabilire, di comune accordo, di risolvere consensualmente la presente convenzione previa adozione di specifico atto, adottato dai rispettivi competenti organi in cui stabilire tempi, modi, effetti e contenuti della risoluzione anticipata.

Articolo 6 (Controversie)

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione tra Silea Spa e i Comuni soci interessati in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale.
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990 e s. m. ed i..

Articolo 7 (Disposizioni finali)

Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida o nulla da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide o nulle rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per tra le parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le parti potranno concordare i contenuti di una nuova clausola che sostituisca quella dichiarata invalida o nulla e non applicabile.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di distribuzione del gas naturale. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo del presente accordo o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico della presente Convenzione.

La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

I Comuni di:

SILEA SPA